



**GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA
SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA'**

(LOTTO 1)

**GESTIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE PER
MINORI CON DISABILITÀ E LORO FAMIGLIE**

(LOTTO 2)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile Area Disabili – Anziani

Sommario

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA.....	3
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 2 - DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO.....	5
ART. 3 - OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO.....	5
PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	7
- LOTTO 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA'	7
ART. 4 - DESTINATARI	7
ART. 5 - CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	7
ART. 6 - MONTE ORE DEL SERVIZIO	9
- LOTTO 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' EDUCATIVA RIVOLTA A MINORI CON DISABILITÀ E LORO FAMIGLIE.....	10
ART. 7 - DESTINATARI	10
ART. 8 - CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	11
ART. 9 - MONTE ORE DEL SERVIZIO	12
PARTE III - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI.....	13
ART. 10 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	13
ART. 11 - SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE.....	13
PARTE IV - PERSONALE DELL'APPALTATORE	13
ART. 12 - CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	13
ART. 13 - NORME A TUTELA DEI LAVORATORI	16
ART. 14 - CLAUSOLA SOCIALE E DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.....	16
ART. 15 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	17
ART. 16 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E VOLONTARIATO - TIROCINI.....	18
ART. 17 - GESTIONE DEL PERSONALE.....	18
PARTE V - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	18
ART. 18 - RISCHI A CARICO DELL'APPALTATORE – POLIZZE ASSICURATIVE	18
ART. 19 - CLAUSOLA DI MANLEVA.....	20
PARTE VI - CONTROLLI E PENALITÀ'	20
ART. 20 - VERIFICA DI GESTIONE – MODALITÀ' DI CONTROLLO.....	20
ART. 21 - PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....	20
PARTE VII - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	22
ART. 22 - DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE	22
ART. 23 - MODALITÀ' DI RETRIBUZIONE DELL'APPALTATORE.....	22
PARTE VIII - DISPOSIZIONI FINALI	23
ART. 24 - SPESE DI GARA E DI CONTRATTO.....	23
ART. 25 - MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	23
ART. 26 - RECESSO DAL CONTRATTO	23
ART. 27 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE.....	24
ART. 28 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....	24
ART. 29 - FORO COMPETENTE.....	24
ART. 30 - RINVIO DINAMICO.....	24
ART. 31 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
ART. 32 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'	26
ALLEGATO A: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	27
ALLEGATO B: ELENCO NON NOMINATIVO DEL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO.....	29

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

DEL CONTESTO IN CUI SONO INSERITI I SERVIZI

Il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. - Ente Strumentale per l'esercizio delle funzioni socioassistenziali di trentasette Enti Locali per un totale di quarantadue Comuni - uniforma la propria attività ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla L.R. n.1/2004 e s.m.i. ed ai principi di imparzialità, economicità, trasparenza, accessibilità, pubblicità, efficienza ed efficacia.

Con i servizi sanitari e gli altri servizi della comunità locale, l'Ente concorre a favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita promuovendo l'autodeterminazione dell'individuo, la valorizzazione e il sostegno della famiglia, della rete parentale e delle solidarietà sociali, garantendo il diritto delle singole persone e delle loro famiglie a partecipare alla definizione del progetto personalizzato. Il Consorzio predispone ed eroga servizi ed interventi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso della vita. Rivolge la propria attività a tutti i cittadini in difficoltà, siano essi bambini, giovani, persone con disabilità, adulti o anziani.

I servizi oggetto del presente Capitolato sono attualmente gestiti dal Consorzio mediante due appalti distinti, che occupano complessivamente n. 30 Educatori Professionali e 1 Operatore Socio-Sanitario, come meglio esplicitato nell'Allegato B del presente Capitolato a cui si rimanda integralmente.

È intenzione del Consorzio, con la presente gara, procedere ad una gestione unitaria dei servizi, al fine di favorire la continuità educativa e l'apporto sinergico delle esperienze maturate nei rispettivi contesti scolastico e familiare-territoriale.

I servizi in argomento vengono, pertanto, distinti in due lotti al solo fine di evidenziare le peculiarità del contesto di riferimento e fissare date differenziate di scadenza del contratto, ferma restando la necessità della gestione unitaria.

Non è, quindi, ammessa la presentazione di offerte per un solo lotto di cui si compone il presente appalto.

Lotto n. 1 - Servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni con disabilità

Il Consorzio garantisce il coordinamento delle attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dell' *"Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e altri bisogni educativi speciali"* che al suo interno contempla, quale azione tra le più importanti per la realizzazione di una piena integrazione scolastica dell'alunno con disabilità, l'attivazione del servizio di assistenza scolastica specialistica da parte dei Comuni che possono scegliere di delegare tale funzione al Consorzio al fine di garantire uniformità di intervento per la gestione di un servizio molto articolato all'interno del complesso mondo scuola. Attualmente sono 36 i Comuni che hanno esercitato tale delega. Negli ultimi dieci anni si rileva un progressivo e costante aumento del numero di alunni certificati dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile – ASL TO4 tale da rendere urgente il reperimento di ulteriori risorse economiche e la predisposizione di criteri di assegnazione delle ore ai singoli alunni sempre più puntuali.

L'attività di presidio e coordinamento svolta dal Consorzio nell'arco dell'anno si incentra sulla capacità di mantenere durante tutto il percorso un approccio multidisciplinare espressione dei diversi soggetti chiamati a sviluppare le rispettive competenze all'interno della Commissione Tecnica Interistituzionale, che vede la partecipazione, oltre che del Consorzio, del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL TO4, degli Istituti Scolastici Comprensivi presenti sul territorio consortile (compreso un rappresentante per la scuola secondaria di secondo grado), della Città Metropolitana e di alcuni rappresentanti dei Comuni che hanno scelto la forma associata per la gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica. Il percorso, in estrema sintesi, si articola nei seguenti punti:

- Iter per la raccolta delle richieste di attivazione del servizio;
- Convocazione e coordinamento della Commissione Tecnica Interistituzionale;
- Avvio del servizio;
- Gestione e monitoraggio del servizio;
- Verifica, controllo e rendicontazione.

Si sottolinea nuovamente la delicata azione di raccordo con tutti gli istituti e plessi scolastici per fornire indicazioni, approfondimenti e poter così superare eventuali ostacoli o incomprensioni.

Di rilievo, inoltre, il lavoro espresso dagli Assistenti Sociali, in collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL TO 4 per far fronte a situazioni particolarmente complesse e delicate sia per le caratteristiche della disabilità che per le difficoltà di varia natura presenti all'interno del nucleo familiare.

Lotto n. 2 – Servizio di attività educative per minori con disabilità e loro famiglie

Il servizio è finalizzato al supporto educativo e relazionale ai minori disabili ed alle loro famiglie, con particolare attenzione alle relazioni con le figure adulte di riferimento, in coerenza con gli obiettivi del progetto globale di presa in carico del nucleo e del minore. Promuove percorsi di crescita e di integrazione per la realizzazione delle potenzialità personali e dell'autonomia in contesti di normalità. Il servizio si caratterizza inoltre per l'attenzione posta ai bisogni del nucleo familiare del minore con interventi volti a valorizzare, sostenere e implementare la capacità di gestire il ruolo genitoriale. Si realizza sia attraverso interventi individuali sia attraverso iniziative di gruppo.

Nel corso degli anni è stato dato particolare risalto al coinvolgimento della famiglia nella definizione dei progetti di accompagnamento e sostegno cercando il più possibile di riconoscere la centralità dei minori e delle loro famiglie nel costruire percorsi di supporto e accompagnamento percepiti come sensati ed utili.

Al 31.12.2022 i minori con disabilità in carico al servizio erano n. 16.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione dei servizi educativi e di assistenza scolastica specialistica rivolti a minori con disabilità articolati nei seguenti lotti:

- **Lotto 1:** servizio di assistenza scolastica specialistica, destinato ad alunni con disabilità residenti nei Comuni del territorio di competenza del Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. che hanno delegato la funzione e la gestione del servizio.
- **Lotto 2:** servizio di attività educative per minori con disabilità e loro famiglie destinato a cittadini residenti nei Comuni del territorio di competenza del Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.

I due lotti sono strettamente collegati sotto il profilo funzionale: non è pertanto ammessa la presentazione di offerta per un solo lotto.

Sono, inoltre, comprese nell'appalto tutte le attività strumentali e funzionali, necessarie o soltanto utili per assicurare il pieno e perfetto svolgimento del servizio, con la sola eccezione delle attività espressamente riservate dal presente Capitolato al Committente.

ART. 2 - DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

- **Lotto 1: Gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni con disabilità.**

La durata dell'appalto è fissata in anni uno, decorrente dalla data della stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio del Servizio in pendenza di stipulazione del contratto stesso, e comunque dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024, secondo l'articolazione prevista dal calendario scolastico regionale, con eventuale possibilità di rinnovo da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.

L'importo presunto annuale dell'appalto è pari ad € **266.650,00 = oltre IVA** ai sensi di legge, di cui **euro 260.600,00** quali costi stimati della manodopera soggetti a ribasso, oltre IVA ai sensi di legge. Gli oneri da interferenza sono stimati in euro 600,00= (seicento) a titolo di riunioni di coordinamento.

- **Lotto 2: Gestione del servizio di attività educative per minori con disabilità e loro famiglie.**

La durata dell'appalto è fissata in anni tre, decorrenti dalla data della stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio del Servizio in pendenza di stipulazione del contratto stesso.

L'importo presunto annuale dell'appalto è pari ad € **138.000,00= oltre IVA** ai sensi di legge, per un totale triennale pari ad € **414.000,00=** di cui euro **332.520,00** quali costi della manodopera soggetti a ribasso, oltre IVA ai sensi di legge. Gli oneri da interferenza sono stimati in euro 100,00= (cento) a titolo di riunioni di coordinamento.

ART. 3 - OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO

Sono previste le seguenti opzioni di modifica del contratto:

- **Lotto 1: Gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni con disabilità.**

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici il contratto potrà essere rinnovato, di anno in anno, per un ulteriore periodo massimo di anni cinque, previa valutazione positiva del servizio svolto. L'opzione verrà esercitata non oltre il termine della fine del mese di giugno precedente l'anno scolastico per il quale si intende rinnovare il contratto.

Il servizio è finanziato con trasferimenti erogati da Enti sovraordinati ed Enti terzi rispetto all'Ente Appaltante.

– Lotto 2: Gestione del servizio di attività educative per minori con disabilità e loro famiglie.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni, anche di anno in anno, previa valutazione positiva del servizio svolto.

Il servizio è finanziato con trasferimenti erogati da Enti sovraordinati ed Enti terzi rispetto all'Ente Appaltante, oltreché con eventuali trasferimenti ministeriali della "Quota Servizi Fondo Povertà".

Per entrambi i lotti sono, inoltre, previste le opzioni qui di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all'oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti, all'Appaltatore potranno, inoltre, essere affidati ulteriori servizi e progetti speciali, strettamente connessi ed interdipendenti a quelli oggetto di gara, in relazione all'ammontare delle risorse variabili erogate da soggetti terzi.

In particolare, potranno, tra l'altro, essere attivati nuovi progetti e interventi, in coerenza con le caratteristiche del presente appalto e sulla base di finanziamenti specifici Ministeriali, Regionali, di Fondazioni o di ogni altro Ente e organismo, che realizzino le finalità della normativa di settore secondo la quale i nuclei familiari, siano essi in condizioni di agio ovvero vulnerabili e/o negligenti, costituiscono l'ambito fondamentale per promuovere condizioni idonee alla crescita dei minori, per prevenire i rischi che ostacolano il loro percorso di sviluppo e per preservarne e proteggerne la salute e la sicurezza.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 4/2022 e s.m.i è ammessa la revisione prezzi ove, successivamente alla presentazione dell'offerta, intervengano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio. A tali fini si considerano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e delle retribuzioni contrattuali orarie, pubblicati dall'ISTAT, che determinano un incremento del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, quale risultante dall'offerta formulata in sede di partecipazione alla gara. Per tale eventualità la revisione è riconosciuta nel limite dell'80%, eccedente la soglia del cinque per cento, nell'ambito delle risorse disponibili.

Si specifica – a riguardo – che, essendo l'appalto integralmente finanziato con risorse provenienti da Enti sovraordinati ed Enti terzi rispetto all'Ente Appaltante, oltreché con eventuali trasferimenti ministeriali della "Quota Servizi Fondo Povertà", la revisione prezzi potrà essere ammessa e riconosciuta solo nei limiti delle risorse assegnate al Consorzio e rimaste disponibili.

PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- LOTTO 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA'

ART. 4 - DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi gli alunni con disabilità che frequentano le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado degli Istituti Comprensivi presenti sul territorio consortile, per i quali viene indicata, all'interno del Profilo Descrittivo di Funzionamento, l'Assistenza Specialistica e per cui la Commissione Tecnica Interistituzionale, istituita ai sensi dell' "Accordo di Programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e altri bisogni educativi speciali" ha valutato ed autorizzato l'attivazione del servizio come definito nel Protocollo Operativo vigente, approvato dai Comuni aderenti alla gestione associata.

ART. 5 - CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Specialistica per l'autonomia è svolto nelle sedi scolastiche e deve essere gestito in stretta collaborazione con il servizio sociale professionale territoriale e con l'Area della Direzione del Consorzio secondo le modalità contenute nel presente capitolato.

Tale intervento deve integrarsi con le attività previste dal Lotto 2.

Al Consorzio compete:

1. l'individuazione degli obiettivi del servizio, in accordo con i Comuni;
2. la supervisione complessiva degli interventi attivati e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti personalizzati;
3. Il controllo e la vigilanza del servizio gestito dall'Aggiudicatario, nei modi ritenuti più idonei compreso l'accertamento dei requisiti e sopralluoghi negli ambiti in cui è prestato il servizio;
4. la verifica dei risultati sulla base degli obiettivi generali e specifici stabiliti all'inizio dell'anno scolastico;
5. la verifica del livello di soddisfazione della famiglia e della scuola;
6. la promozione e l'individuazione di azioni di rete/sistema tra organizzazioni e operatori coinvolti.

Quanto sopra nel pieno rispetto dell'art. 1655 del C.C. e dell'art. 29 D.Lgs 10.09.2003 n. 276 in merito al riconoscimento all'Aggiudicatario dell'organizzazione e gestione dei mezzi e delle risorse umane, nonché del rischio d'impresa.

Prima dell'avvio di ogni anno scolastico in base a quanto valutato ed autorizzato dalla Commissione Tecnica Interistituzionale, l'Aggiudicatario e il Consorzio concordano:

- gli incontri di monitoraggio tra il Responsabile dell'Area Disabili e Anziani o suo delegato ed il Responsabile individuato dall'Aggiudicatario;
- la programmazione di eventuali incontri di presentazione del servizio e degli operatori alle famiglie degli alunni;
- le modalità di verifica dei progetti personalizzati.

5.1 Modalità di attivazione del servizio

Si individua una procedura per l'attivazione del progetto personalizzato di assistenza scolastica specialistica:

- a. Il Consorzio riceve le richieste di attivazione in base a quanto definito dallo “*Accordo di Programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e altri bisogni educativi speciali*” e dal Protocollo Operativo per la gestione associata del servizio;
- b. Le richieste sono valutate all'interno della Commissione Tecnica Interistituzionale istituita ai sensi dell'art. 1.7 punto b del succitato Accordo di Programma che definisce il monte ore settimanale a favore degli alunni e la figura professionale più indicata in relazione agli specifici bisogni del singolo alunno (Educatore Professionale, Operatore Socio-Sanitario);
- c. Il Consorzio comunica all'Aggiudicatario l'elenco degli allievi per cui attivare il servizio, il relativo monte ore settimanale e la data di attivazione;
- d. L'Aggiudicatario deve procedere come segue:
 - individuare l'operatore di riferimento da destinare ad ogni singolo alunno prevedendo già un operatore in grado di garantire le eventuali sostituzioni;
 - comunicare al Consorzio, 5 giorni prima dell'inizio dell'intervento richiesto, l'elenco degli operatori assegnati a ciascun alunno;
 - avviare gli interventi nella data indicata dal Consorzio;
 - elaborare e consegnare il Progetto Individualizzato per ogni minore, entro il 15 ottobre dell'anno scolastico in corso, salvo diverso accordo;
- e. Per le richieste successive all'inizio dell'anno scolastico, in seguito a formale comunicazione del Consorzio, l'aggiudicatario deve:
 - adottare, per l'avvio dell'intervento, la medesima procedura di cui sopra;
 - elaborare e consegnare entro cinque settimane il Progetto Individualizzato al Consorzio;
- f. Il Progetto Individualizzato sarà oggetto di validazione da parte del Consorzio.

5.2 Assenza dell'alunno in carico

In caso di assenza non programmata, temporanea e imprevista dell'alunno, l'operatore informa tempestivamente il Responsabile Unico del Servizio dell'Aggiudicatario di cui al successivo art. 12 punto C e può restare a scuola (solo ed esclusivamente nel corso della prima giornata di assenza) per attività correlate allo svolgimento del programma dell'alunno assente. In ogni caso il personale educativo non può svolgere attività di supplenza del personale docente – curriculari e di sostegno – né seguire minori a lui non assegnati;

Nel caso in cui l'operatore sia invece stato avvertito in tempo utile dell'assenza del minore, in quella giornata non sarà in servizio per le ore previste in favore dell'alunno stesso e non si potranno recuperare in seguito;

Qualora l'assenza dell'alunno sia programmabile (es. ricovero ospedaliero), il Responsabile Unico del Servizio, d'intesa con il Consorzio e la scuola, possono valutare le eventuali modalità di utilizzo del monte ore educativo.

5.3 Assenze e sostituzioni dell'operatore

Prima dell'inizio del servizio e comunque non oltre le ore 9.00 l'Aggiudicatario deve comunicare l'assenza dell'operatore alla Scuola e tramite e-mail al Consorzio indicando, non appena possibile quanto segue:

1. il periodo di assenza;
2. il nominativo del sostituto;
3. per le situazioni di particolare gravità, individuate concordemente dal Consorzio e dall'Aggiudicatario, lo stesso dovrà attivare immediatamente la sostituzione del personale.

Per tutti gli altri casi la sostituzione dovrà essere garantita **entro 24 ore** dall'assenza; l'*Aggiudicatario*, quando possibile, individua un solo sostituto, in possesso di qualifica, per l'intero periodo di assenza.

Nell'ipotesi di sostituzioni temporanee, di durata superiori ai 3 mesi, o definitive l'*Aggiudicatario* dovrà comunicare in forma scritta al Consorzio i nominativi dei nuovi operatori nonché trasmettere la documentazione ad essi relativa almeno quattro giorni prima della loro entrata in servizio.

5.4 Orario dell'intervento

L'orario dell'intervento sarà concordato con le insegnanti di classe, di sostegno e l'operatore del servizio di assistenza scolastica specialistica sulla base del Progetto Individualizzato e comunicato al Consorzio all'avvio dell'intervento.

Il servizio dovrà essere prestato nei mesi relativi al calendario scolastico, nei cinque giorni settimanali feriali e nella fascia oraria 8,00/16,30, con possibile estensione, da concordare preventivamente con il Consorzio, per esigenze particolari. È inoltre prevista la possibilità d'interventi continuativi, diurni e notturni, in occasione di uscite didattiche (gite).

5.5 Gite e uscite didattiche

L'operatore potrà partecipare a gite e uscite didattiche comprese nel progetto scolastico, se la sua presenza sarà ritenuta necessaria e richiesta espressamente dalla scuola.

La scuola che richiede la presenza dell'operatore dovrà inviare al Responsabile individuato dall'*Aggiudicatario* ed al Consorzio tramite e-mail la richiesta con almeno 15 giorni di preavviso indicando giorno, ora di partenza, orario di rientro e luogo ove si svolgerà l'uscita, al fine di agevolare l'organizzazione del servizio.

L'*Aggiudicatario*, in accordo con il Consorzio, si riserverà di autorizzare in tempo utile la partecipazione alla gita, dandone comunicazione all'operatore interessato e confermando formalmente alla scuola attraverso l'invio di una comunicazione.

Tutte le ore di prestazione in più saranno poi recuperate dall'operatore con modalità e tempi da concordare con il Responsabile del Servizio dell'*Aggiudicatario*, comunque, all'interno del monte ore annuale destinato all'alunno.

ART. 6 – AMMONTARE INDICATIVO DELLE ORE DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica si prevede indicativamente un monte ore pari a circa **11.500** ore erogate da Educatori Professionali e un monte ore pari a circa **400** ore erogate da Operatori Socio Sanitari per anno scolastico.

Il Consorzio si riserva annualmente la facoltà di incrementare le ore di servizio, in funzione delle risorse disponibili, nel caso di eventuali ulteriori deleghe di gestione da parte di altri enti locali e/o in caso di aumento del numero di alunni con disabilità destinatari del servizio

La ditta appaltatrice in tal caso si impegna a svolgere il servizio rispettando le medesime condizioni economiche ed esecutive offerte in sede di gara senza possibilità di richiedere alcun compenso aggiuntivo.

A titolo esemplificativo si evidenziano di seguito le sedi scolastiche in cui è prevista nel corrente anno scolastico l'attivazione del servizio:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	ORDINE DI SCUOLA E SEDE	NUMERO MINORI
SETTIMO VITTONI	SCUOLA DELL'INFANZIA – SETTIMO VITTONI	1

	SCUOLA DELL'INFANZIA - CAREMA	1
	SCUOLA PRIMARIA - TAVAGNASCO	1
	SCUOLA PRIMARIA - QUINCINETTO	1
	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - SETTIMO VITTONO	3
VISTRORIO	SCUOLA PRIMARIA - LORANZE'	1
	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – VALCHIUSA	3
AZEGLIO	SCUOLA INFANZIA - ALBIANO	1
	SCUOLA INFANZIA - BOLLENGO	1
	SCUOLA INFANZIA - BUROLO	1
	SCUOLA PRIMARIA - ALBIANO	1
	SCUOLA PRIMARIA - BOLLENGO	2
	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - BUROLO	2
PAVONE CANAVESE	SCUOLA INFANZIA – SAMONE	1
	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - PAVONE CANAVESE	2
	SCUOLA PRIMARIA - BANCHETTE	3
	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - BANCHETTE	2
	SCUOLA PRIMARIA – PAVONE CANAVESE	6
	SCUOLA PRIMARIA - SAMONE	1
IVREA 1	SCUOLA INFANZIA SAN GIOVANNI - IVREA	2
	SCUOLA INFANZIA - CHIAVERANO	1
	SCUOLA INFANZIA SAN MICHELE - IVREA	3
	SCUOLA PRIMARIA MASSIMO D'AZEGLIO - IVREA	3
	SCUOLA PRIMARIA - CASCINETTE	1
	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (ex Arduino) - IVREA	3
IVREA 2	SCUOLA INFANZIA DORA BALTEA - IVREA	1
	SCUOLA INFANZIA BERTOLE' - IVREA	4
	SCUOLA INFANZIA DON MILANI - IVREA	1
	SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - IVREA	1
	SCUOLA PRIMARIA OLIVETTI - IVREA	3
	SCUOLA PRIMARIA SAN BERNARDO - IVREA	3
	SCUOLA PRIMARIA NIGRA - IVREA	4
	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – MONTALTO DORA	5

**- LOTTO 2 -
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' EDUCATIVA RIVOLTA A MINORI CON
DISABILITÀ E LORO FAMIGLIE.**

ART. 7 - DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi:

- bambini e ragazzi con disabilità (intellettiva, fisica e/o sensoriale) anche in situazioni di handicap grave (L.104/1992) secondo la valutazione multidimensionale resa dalla competente U.M.V.D.

che ne individua anche il livello di intensità, residenti nei Comuni del territorio di competenza del Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.;

- le rispettive figure adulte di riferimento.

Il servizio si rivolge a persone di minore età, fatto salvo il mantenimento dell'inserimento per salvaguardare la progettualità in corso oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

Le attività potranno essere destinate anche a nuclei familiari con minori disabili, beneficiari delle misure nazionali di contrasto alla povertà o in accertata condizione di indigenza.

ART. 8 CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è finalizzato al supporto educativo e relazionale ai minori con disabilità ed alle proprie famiglie nel loro ambiente di vita attraverso una specifica azione progettuale.

Promuove percorsi di crescita e di integrazione con particolare attenzione alla realizzazione delle potenzialità personali e dell'autonomia in contesti di normalità.

Nel dettaglio le attività si rivolgono a:

- persone per le quali si prevede uno sviluppo per l'autonomia personale attraverso l'attivazione di risorse educative;
- persone con disturbi dello spettro dell'autismo per le quali sono necessarie attività educative/abilitative specifiche (si veda dettaglio al punto 8.1);
- persone per le quali si rende necessario l'attivazione di un percorso educativo teso da un lato a potenziare le capacità, a garantire uno stato di benessere psico-fisico e dall'altro a fornire un adeguato sostegno alle famiglie.

Tutta la progettazione dovrà tener conto della valutazione multidimensionale dei bisogni, dell'esplicitazione degli obiettivi da perseguire, della delimitazione del campo e del tempo d'intervento, della definizione delle azioni operative, degli strumenti da utilizzare, delle risorse e dei vincoli, nonché della sostenibilità progettuale, del monitoraggio e della valutazione dei risultati.

La presa in carico della persona, intesa nella sua globalità, deve includere la dimensione soggettiva, esistenziale e relazionale, individuando le finalità del lavoro educativo, abilitativo ed assistenziale e le relative aree di intervento.

L'*équipe* di lavoro, che assumerà le prese in carico, dovrà pertanto predisporre per ogni persona un **progetto individualizzato**, concordato e condiviso con le famiglie e, quando possibile, con gli stessi destinatari degli interventi. Il progetto educativo individuale si inserisce all'interno del più ampio progetto personalizzato predisposto dal Servizio sociale professionale consortile in collaborazione con i servizi sanitari ed in accordo con il minore, ove possibile, e la sua famiglia.

L'*équipe* di lavoro dovrà conseguentemente organizzare ed attivare interventi in linea con i suddetti progetti individualizzati a valenza educativa, abilitativa ed assistenziale, che saranno orientati a mantenere ed accrescere il livello di autonomia ed a promuovere e sostenere percorsi di inclusione sociale.

In relazione agli obiettivi specificatamente individuati nelle singole situazioni, l'azione educativa si dovrà realizzare attraverso interventi da svolgersi:

- al domicilio dei minori;
- nel più ampio contesto sociale di vita dei minori;

con attività individuali e/o attraverso iniziative di gruppo anche coordinate con le attività già strutturate nell'ambito dei servizi consortili ed in ogni caso utilizzando tutte le occasioni offerte dalle risorse presenti sul territorio, nonché ricercando e promuovendo nuove iniziative ed opportunità.

8.1 Attività educative specifiche rivolte a bambini e ragazzi con disturbi dello spettro dell'autismo (ASD – Autism Spectrum Disorders)

Il servizio dovrà essere strettamente connesso con i servizi sanitari dedicati all'autismo, sia per l'età evolutiva, sia per l'età adulta al fine di poter garantire interventi educativi conformi a quanto previsto dalle norme nazionali e regionali, nonché dalle Linee Guida nazionali ed internazionali che offrono le migliori evidenze scientifiche disponibili.

8.2 Modalità di attivazione del servizio

In base al Progetto Personalizzato predisposto dal Servizio Sociale Professionale consortile, in collaborazione con i servizi sanitari anche in accordo con il minore e la sua famiglia, l'attivazione dei Servizi oggetto del presente appalto avverrà secondo la seguente procedura:

- a) presentazione dell'ipotesi di progetto congiuntamente ai servizi sanitari di riferimento e sua validazione da parte dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabili – Minori (U.M.V.D. - Minori);
- b) individuazione delle attivazioni sulla base di criteri prioritari di accesso definiti congiuntamente in sede di U.M.V.D.
- c) avvio della presa in carico.

Il Servizio si rivolge ai destinatari di cui all'art. 7, residenti sul territorio consortile, attraverso interventi da realizzare dal lunedì al sabato nella fascia oraria 8.00 – 22.00 in tutti i mesi dell'anno.

Si richiede la disponibilità ad effettuare per situazioni che presentino esigenze particolari, interventi anche in orari diversi ed in base alla programmazione anche nei giorni festivi.

Le attività educative possono comportare da parte del soggetto aggiudicatario anche l'utilizzo di materiale di consumo e piccole attrezzature.

ART. 9 - MONTE ORE DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento del Servizio l'appaltatore dovrà impiegare un'équipe composta da Educatori Professionali per un monte ore stimato pari a **4.300 ore** annue.

Il monte ore annuale per gli Educatori Professionali si considera comprensivo di:

- tempo-lavoro a diretto contatto con l'utenza presso il domicilio e nei contesti significativi previsti dalla progettazione individualizzata;
- tempo-lavoro non a diretto contatto con l'utenza dedicato a programmazione, progettazione, ricerca risorse, contatti vari, inter-équipe e riunioni di équipe, spostamenti di servizio (non in presenza degli utenti).

Il suddetto monte ore sarà soggetto a monitoraggio da parte del Consorzio attraverso periodiche verifiche da effettuarsi in collaborazione con il Responsabile, di cui all'art.12, punto C, al fine di garantire un corretto utilizzo del monte ore complessivo coerente alle finalità delle singole progettazioni individuali.

Gli spostamenti di servizio sono stimati complessivamente in circa 13.500 chilometri annui.

Nel corso del periodo di affidamento potrà essere richiesta la disponibilità ad avviare e sperimentare nuove attività le cui finalità risultino coerenti con l'oggetto del presente appalto.

PARTE III - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI

ART. 10 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri economici necessari ed utili per garantire il corretto risultato dei servizi effettuati, fatti salvi solo quelli espressamente riservati al Committente. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti spese:

- oneri relativi al costo del personale e del Responsabile Unico;
- le spese per gli spostamenti del Responsabile Unico e degli operatori correlati all'espletamento dei servizi;
- oneri relativi alla fornitura agli operatori di materiale e dispositivi per la protezione individuale;
- rimborsi spese telefoniche al Responsabile Unico;
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa sia al personale che agli utenti, come di seguito indicato nel presente Capitolato;
- oneri relativi all'aggiornamento ed alla formazione del personale;
- oneri relativi alle spese della sede operativa di cui all'art. 11 ed alla necessaria dotazione strumentale, ivi inclusi servizi di pulizia, utenze, manutenzione di impianti ed arredi, nonché ogni altra spesa relativa alla gestione di detta sede;
- materiale di consumo, piccole attrezzature e ogni altra spesa connessa al regolare espletamento dei servizi.

ART. 11 - SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE

L'Aggiudicatario si impegna a garantire, sul territorio della Città di Ivrea o nei Comuni limitrofi, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, una sede operativa destinata al servizio di attività educative per minori con disabilità quale luogo di riferimento per tali attività e per gli incontri dell'equipe.

Nell'ipotesi in cui i concorrenti non fossero in possesso del requisito al momento della presentazione dell'offerta, la sede operativa dovrà essere tassativamente attivata dal soggetto aggiudicatario prima della stipula del contratto e successivamente al sopralluogo effettuato dall'Area della Direzione del Consorzio.

PARTE IV - PERSONALE DELL'APPALTATORE

ART. 12 - CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario deve assicurare le proprie prestazioni con personale regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici di seguito evidenziati.

A. Qualifiche professionali e requisiti

Educatore Professionale:

- diploma di laurea di I livello appartenente alla classe 18 (D.M. 509/99)/L-19 (D.M. 270/2004) Scienze dell'educazione e della formazione;
- diploma di laurea in Pedagogia o Scienze dell'Educazione vecchio ordinamento o titolo equipollente o equiparato ai nuovi diplomi di laurea magistrale o specialistica del nuovo ordinamento secondo le vigenti disposizioni di legge (D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004);

- qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o pedagogista con il possesso dei requisiti specifici previsti richiesti ai sensi dell'art. 1, commi 597 e 598 della legge 205/2017.

Sono inoltre ammessi i titoli sottoelencati, se in possesso dell'iscrizione all'albo professionale degli educatori professionali istituito ai sensi della Legge 3/2018 e del D.M. del 13 marzo 2018:

- diploma di laurea classe SNT2 di educatore professionale (D.M. n. 520/1998) o classe L/SNT2 (D.M. 270/2004);
- diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in base al precedente ordinamento, a seguito di corsi triennali, riconosciuti dalla regione o rilasciati dall'università (legge n. 845/1978, D.M. 27 luglio 2000).

Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.):

- qualifica di "Operatore socio-sanitario" (O.S.S.) di cui al Decreto 18/02/2000 del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, all'Accordo siglato in data 22/02/2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché alla Deliberazione G.R. n. 46-5662 del 25/03/2002 di recepimento dell'accordo del 22/02/2001.

Tutti gli operatori dovranno essere in possesso della patente di guida "B".

Il soggetto aggiudicatario, all'avvio del Servizio, dovrà trasmettere al Consorzio l'elenco degli operatori ed i loro *curricula* professionali attestanti il possesso dei requisiti richiesti. L'aggiudicatario dovrà inoltre trasmettere apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 04.03.2014, attuativo della direttiva europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Tali obblighi dovranno essere ottemperati anche nel caso di successive eventuali sostituzioni.

B. Comportamento del personale e responsabilità dell'Appaltatore

Tutti gli operatori sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza, al rispetto del segreto d'ufficio e professionale, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, avere un'etica adeguata alla professione che svolgono ed al rispetto di quanto previsto dal codice disciplinare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (DPR n. 62/2013 che prevede l'estensione nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi del codice disciplinare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni), nonché dal Codice di comportamento adottato dal Consorzio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 18.12.2013.

L'appaltatore deve fornire agli operatori un tesserino/documento di riconoscimento.

Nell'espletamento del proprio lavoro, gli operatori impiegati dal soggetto aggiudicatario dovranno garantire il rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR, del D.Lgs.196/03 integrato con D.Lgs. 101/18, e del Provvedimento del Garante Privacy n. 146 del 5 giugno 2019), in relazione alla quale dovranno essere espressamente individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali da parte dell'impresa aggiudicataria.

L'Appaltatore deve garantire che il personale effettui, mediante utilizzo di automezzi messi a disposizione dal medesimo Appaltatore ovvero di pertinenza del proprio personale, tutti gli spostamenti necessari allo svolgimento del Servizio sia all'interno del territorio consortile sia all'esterno per le situazioni di necessità. In caso di utilizzo da parte dei dipendenti di mezzi propri, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare i rimborsi chilometrici; inoltre, deve garantire che il personale utilizzi autovetture per le quali deve essere garantita copertura assicurativa RCA. Nel caso di utilizzo di mezzi personali da parte del dipendente l'Appaltatore deve garantire un'idonea copertura assicurativa dei mezzi stessi.

Il Committente si riserva la facoltà di recusare personale dell'appaltatore che sia ritenuto non idoneo allo svolgimento del servizio, con conseguente obbligo dell'appaltatore medesimo di provvedere

all'immediata sostituzione.

È fatto divieto assoluto al personale dell'Appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte di qualunque destinatario (diretto o indiretto) degli interventi di cui al presente capitolato. L'inosservanza di tale disposizione sarà causa, su richiesta del Consorzio, di allontanamento del personale.

Al personale impiegato è inoltre fatto divieto di svolgere attività privata presso gli utenti interessati dai servizi oggetto di tale Appalto del Consorzio IN.RE.TE. .

C. Responsabile Unico

È fatto obbligo all'Appaltatore di individuare un Responsabile Unico che dovrà possedere una significativa esperienza di referenza e coordinamento di équipes di servizi educativi per minori con disabilità e comprovate capacità professionali di programmazione, organizzazione e gestione del personale, per un monte ore annuo non inferiore a **700 ore**.

Per l'individuazione di tale figura oltre ai titoli previsti per l'Educatore Professionale possono essere contemplate:

- Laurea magistrale in psicologia/LM 51 o equipollenti;
- Laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali/LM 87, o equipollenti.

Eventuali altri titoli di studio verranno valutati e subordinati al parere favorevole del Consorzio.

L'orario settimanale del Responsabile Unico dovrà essere articolato su sei giorni lavorativi. L'Appaltatore deve garantire una reperibilità telefonica nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 22.00.

Il Responsabile Unico è diretto interlocutore per il Consorzio in merito ad ogni comunicazione relativa alla gestione operativa dei servizi e dovrà fungere da tramite tra il Consorzio stesso e l'impresa aggiudicataria.

Il Responsabile Unico svolge, fra l'altro, le seguenti funzioni:

- assumere la funzione di referente unico, garantendo il raccordo costante di informazione sull'andamento dei servizi, anche in relazione ad eventuali istanze e richieste ricevute direttamente dagli utenti, dalle loro famiglie e dagli Istituti Scolastici;
- partecipare regolarmente agli incontri di verifica e programmazione con gli Assistenti Sociali e con il Responsabile di Area Disabili – Anziani e ad eventuali momenti di incontro che si renderanno necessari;
- operare sinergicamente con il Consorzio anche per la programmazione e la gestione dei servizi afferenti all'area di integrazione socio-sanitaria;
- garantire il raccordo dell'attività afferente all'area sanitaria con gli operatori del servizio dell'ASL TO4 di riferimento;
- coordinare le riunioni di équipe e garantire la corretta elaborazione, gestione e monitoraggio delle progettazioni individualizzate;
- garantire il corretto funzionamento di tutte le attività e vigilare sugli aspetti qualitativi del servizio fornito;
- garantire la predisposizione della documentazione e rendicontazione delle attività così come prevista.

La nomina del Responsabile Unico sarà subordinata al parere favorevole del Consorzio.

In caso di vacanza temporanea, l'*Aggiudicatario* è tenuto a comunicare preventivamente ovvero, nel caso di circostanze imprevedibili, nel più breve tempo possibile al Responsabile dell'Area Disabili e Anziani del Consorzio il nominativo del sostituto. In caso di sostituzione definitiva, l'*Aggiudicatario*

dovrà comunicare in forma scritta al Consorzio il nominativo del nuovo Responsabile Unico, che dovrà possedere specificatamente gli stessi requisiti formativo-professionali del precedente titolare della funzione, nonché trasmettere la documentazione ad esso relativa almeno quattro giorni lavorativi prima della sua entrata in servizio.

ART. 13 - NORME A TUTELA DEI LAVORATORI

Per l'intera durata dell'appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del Servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci lavoratori.

Se la Ditta aggiudicataria è una cooperativa, questa dovrà applicare agli operatori il regime di rapporto subordinato ovvero di dipendenti. Tale condizione riguarderà anche il personale eventualmente in servizio da assorbire.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci, garantendo il mantenimento dell'anzianità maturata e maturanda e l'inquadramento contrattuale in essere corrispondente agli allegati elenchi.

Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili.

I suddetti obblighi vincoleranno l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, della struttura o dimensioni della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

A tale scopo all'appaltatore può essere richiesto di fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, ogni qualvolta il Consorzio riterrà di disporre le opportune verifiche.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il Consorzio segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso il Consorzio provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio ovvero anche a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento.

Sono, altresì, ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri inerenti la formazione del personale nonché scaturenti dalla disciplina in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e relativi atti attuativi) ed ogni altra eventuale necessità formativa specifica correlata al contenimento del Covid19 o altri eventi di pari portata.

Sulla base di quanto stabilito dalla L. 12/6/90 n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", la Ditta aggiudicataria in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, deve darne comunicazione almeno 10 giorni prima alla direzione del Consorzio al fine di consentire l'avviso agli utenti entro 5 giorni, nonché la relativa organizzazione dei servizi minimi essenziali.

L'appaltatore si impegna altresì ad assicurare i contingenti minimi di personale in servizio previsti dal "Regolamento per i servizi pubblici essenziali in caso di sciopero" di cui all'art.2, c.4, L.12/6/1990. In caso di mancata o ritardata comunicazione da parte della Ditta circa la data e le

modalità di sciopero del proprio personale, la direzione del Consorzio, sentiti i sindacati potrà definire i livelli minimi essenziali dei servizi da garantire.

L'appaltatore riconosce e prende atto che il Consorzio risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la Cooperativa/Ditta stessa ed il proprio personale dipendente /o socio-dipendente.

L'appaltatore deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente Appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del Consorzio appaltante.

L'appaltatore solleva e si impegna a mantenere indenne il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

ART. 14 - CLAUSOLA SOCIALE E DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 50 del codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 13/2019 (di cui alla delibera A.N.A.C. n. 114/2019) l'Appaltatore deve procedere, prioritariamente, all'assorbimento del personale già impiegato nell'esecuzione dei precedenti appalti, salvo esplicita rinuncia individuale.

A tale scopo si precisa quanto segue:

1. Il Contratto Collettivo applicato attualmente al personale impiegato nell'esecuzione degli appalti è il seguente: Contratto Collettivo Nazionale Cooperative Sociali.
2. L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico.
3. Il concorrente deve allegare all'offerta tecnica un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale.
4. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale.
5. La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

ART. 15 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Appaltatore si impegna a garantire al personale impiegato un'adeguata formazione, anche attraverso l'aggiornamento e la formazione permanente con oneri a proprio carico ed al di fuori del monte ore annuale previsto per lo svolgimento del Servizio. A tal proposito l'Appaltatore deve trasmettere annualmente al Committente la programmazione delle giornate di formazione.

Tutte le ore di formazione obbligatoria per legge, ovvero proposte dal soggetto aggiudicatario in sede di gara, dovranno essere considerate, a tutti gli effetti, come ore di lavoro (al di fuori del monte ore annuale previsto per lo svolgimento del Servizio, come in precedenza indicato).

ART. 16 - SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E VOLONTARIATO - TIROCINI

Il Consorzio potrà affiancare al personale impiegato dal soggetto aggiudicatario volontari singoli o associati.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto ad accogliere, nell'ambito del Servizio gestito, tirocinanti, previo accordo con il Consorzio e senza ulteriori oneri.

ART. 17 - GESTIONE DEL PERSONALE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi inerenti all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della sicurezza della salute nei luoghi di lavoro, provvedendo in particolare a fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali, nonché ogni altro dispositivo di protezione atto a garantire le misure di sicurezza per il contenimento del Covid19 o altri eventi di pari portata. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore i corsi e gli aggiornamenti del personale in base al D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore deve fornire un'adeguata professionalità ai propri dipendenti, garantendo la loro formazione e aggiornamento permanente, con corsi organizzati direttamente o da Enti autorizzati.

Tutte le ore di formazione obbligatoria per legge, ovvero proposte dal soggetto aggiudicatario in sede di gara, dovranno essere considerate, a tutti gli effetti, come ore di lavoro (al di fuori del monte ore annuale previsto per lo svolgimento del Servizio, come in precedenza indicato).

L'Appaltatore, al fine di ridurre il fenomeno del *turn over* deve garantire forme di incentivazione del personale.

Il personale di servizio dovrà garantire la massima correttezza e probità, professionalità e competenza in tutte le norme di settore e dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto.

PARTE V - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

ART. 18 - RISCHI A CARICO DELL'APPALTATORE – POLIZZE ASSICURATIVE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al presente appalto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al Servizio oggetto del contratto.

In particolare, l'Appaltatore è responsabile esclusivo dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/operatori sociali addetti, dei suoi mezzi, o per negligenza o mancata previdenza venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose durante il periodo contrattuale.

In particolare, l'Appaltatore deve essere in possesso, con effetti dalla data di avvio del Servizio (e mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) di polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante lo svolgimento del servizio, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per sinistro.

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre al soggetto aggiudicatario, il Consorzio IN.RE.TE., suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti.

La polizza dovrà rispettare le seguenti specifiche, salvo migliorie:

- Descrizione puntuale del rischio assicurato;
- Responsabilità civile della committenza di lavori, servizi e forniture;

- Danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- Danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la Ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente capitolato, inclusa la loro responsabilità personale;
- Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- Responsabilità che a qualunque titolo ricada sugli Assicurati per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori;
- Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività;
- Danni a terzi da incendio;
- Danni a terzi da inquinamento accidentale;
- Danni a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione del servizio;
- Danni arrecati ai locali, strutture e beni nell'ambito dell'attività del presente appalto.

La polizza R.C.T. deve essere mantenuta in vigore fino ad almeno dodici mesi successivi dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione.

Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze del soggetto aggiudicatario, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre al soggetto aggiudicatario, il Consorzio IN.RE.TE., suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell'Appaltatore.

ART. 19 - CLAUSOLA DI MANLEVA

Le Parti convengono che la Stazione Appaltante resta assolutamente estranea rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione del Servizio oggetto di appalto.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o resi possibili dall'appalto. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva, a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento.

PARTE VI - CONTROLLI E PENALITA'

ART. 20 - VERIFICA DI GESTIONE – MODALITA' DI CONTROLLO

Il Committente vigila sul servizio per tutta la sua durata con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che il soggetto aggiudicatario possa eccepire eccezioni di sorta.

Le attività di vigilanza, controllo e verifica saranno eseguite a cura dei rappresentanti del Consorzio o di terzi incaricati in rapporto di collaborazione con il Consorzio medesimo, congiuntamente e disgiuntamente, allo scopo di accertare l'osservanza di quanto previsto nel presente capitolato.

Al fine di garantire la funzionalità del controllo, l'Appaltatore è tenuto a fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta.

L'Appaltatore con cadenza annuale è tenuto a presentare al Responsabile dell'Area Disabili - Anziani una relazione scritta quali-quantitativa circa l'attività svolta, evidenziando eventuali proposte e indicazioni di sviluppo dell'attività.

Il Consorzio si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento, mediante i propri incaricati, verifiche e controlli al fine di accertare:

- l'andamento del Servizio;
- la qualità delle prestazioni;
- il rispetto delle condizioni contrattuali quali risultano dal presente capitolato;
- la congruità degli interventi e i risultati conseguiti.

Eventuali osservazioni e reclami da parte dei cittadini saranno raccolti dal Consorzio che verificherà le specifiche situazioni con il Responsabile Unico dell'Appaltatore.

Le modalità di controllo, si esplicano a mezzo di:

- a) sopralluoghi intesi a verificare la rispondenza di: personale in servizio, attività, ecc.;
- b) attività di verifica di corrispondenza tra la progettualità (individuale sugli utenti e sul Servizio in generale) e le attività svolte per realizzarla, nonché della presenza in servizio del personale contrattualmente pattuito;
- c) verifica del rispetto delle norme amministrative quali: le assicurazioni, gli oneri contributivi, le dichiarazioni e certificazioni richieste.

ART. 21 - PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Tutte le clausole del presente Capitolato – nonché gli impegni assunti dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara – costituiscono condizioni essenziali del contratto.

Il mancato rispetto della disciplina contrattuale, o della normativa presupposta, dà titolo al Committente all'applicazione di penali da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni infrazione contestata, da graduare secondo la gravità delle circostanze e l'eventuale recidiva.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo, ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione del Consorzio sull'impatto che il disservizio provocasse sull'utenza del medesimo e sull'organizzazione complessiva):

- a) mancata effettuazione del Servizio;
- b) ritardo nella sostituzione del personale;
- c) *turn over* del personale superiore al 20%;
- d) violazioni delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali;
- e) gravi o abituali deficienze del Servizio, non conformi agli standard professionali richiesti.

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi del Committente entro cinque giorni lavorativi. In difetto di riscontro nel termine di cui al precedente periodo, i rilievi e le contestazioni si intenderanno accettate dall'Appaltatore.

Si procede al recupero della penality da parte del Committente mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento ovvero mediante escussioni di quota-parte della cauzione definitiva.

L'applicazione della penality di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Committente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le Parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del codice dei contratti pubblici, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, le seguenti ipotesi:

- 1) grave inadempimento contrattuale, che comporti il rischio di pregiudizio per la salute degli utenti e/o dei lavoratori addetti al servizio;
- 2) interruzione ingiustificata del servizio, salvo che ciò non sia stato determinato da cause estranee alla sfera di controllo dell'Appaltatore;
- 3) contegno abituale scorretto verso il pubblico o l'utenza da parte del personale dell'Appaltatore;
- 4) cessione dell'attività o dell'azienda, non autorizzata dal Committente;
- 5) inosservanza delle norme igienico sanitarie nella conduzione del servizio;
- 6) utilizzo di personale non qualificato;
- 7) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi;
- 8) danni prodotti alle attrezzature e agli impianti di proprietà del Committente;
- 9) comportamento dell'Appaltatore gravemente pregiudizievole per l'immagine ed il decoro del Committente e dell'interesse pubblico;
- 10) recidiva nelle contestazioni all'Appaltatore, per più di tre volte nel corso dell'anno per le infrazioni di minore gravità e per due volte per quelle di maggiore gravità;
- 11) ogni altra inadempienza che, a giudizio insindacabile del Consorzio, comprometta, irreversibilmente, il rapporto di fiducia fra il Committente e l'Appaltatore.

Anche nei casi sopraindicati l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Committente a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, salvo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

Qualora l'Appaltatore si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dal contratto, il Committente avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario stesso. Per l'esecuzione di tali prestazioni,

L'Ente potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'Appaltatore o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tale senso, essere immediatamente reintegrato.

PARTE VII - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 22 - DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE

L'Appaltatore è tenuto a tenere aggiornata tutta la documentazione inerente alle progettazioni individualizzate attivate e secondo le modalità successivamente concordate.

Tale documentazione dovrà essere consegnata agli operatori di riferimento dei servizi e dove previsto alle famiglie e potrà essere visionata dal Responsabile dell'Area Disabili e Anziani del Consorzio in qualsiasi momento.

Se previsto, l'Appaltatore è tenuto a compilare la modulistica predisposta dal Consorzio e ASL TO4, sia cartacea che informatizzata, in merito alla rilevazione di dati.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere mensilmente, e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo, al Consorzio:

- per il **Lotto 1 Servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni con disabilità**:
 - a. le ore svolte per ogni alunno in carico, suddivise per Comune di residenza e per ordine di scuola;
- per il **Lotto 2 Servizio di attività educative per minori con disabilità**:
 - a. la rendicontazione del monte ore complessivo mensile suddiviso in ore di intervento a diretto contatto con l'utenza ed ore non a contatto diretto con l'utenza.

Il Consorzio si riserva la facoltà di prevedere un ulteriore dettaglio nella rendicontazione mensile e in riferimento a quanto previsto all'art. 3 il Consorzio stesso potrà prevedere ulteriori richieste di rendicontazione.

L'Appaltatore deve presentare al Consorzio la rendicontazione del monte ore complessivo mensile del Responsabile Unico e la relazione annuale sull'andamento dei singoli servizi, sulla base della quale potranno essere valutate successive ed eventuali modifiche od integrazioni organizzative.

ART. 23 - MODALITA' DI RETRIBUZIONE DELL'APPALTATORE

L'appalto è remunerato "a misura", sulla base delle ore effettivamente svolte dall'Appaltatore con il proprio personale.

Per quanto attiene alla misura e natura delle ore ammissibili a rendicontazione si rimanda a quanto previsto, espressamente, dai precedenti articoli 6 (per il Lotto 1) e 9 (per il lotto 2).

Le predette ore sono considerate contrattualmente onnicomprensive di tutte le altre spese ed oneri, diretti o indiretti, richiesti dal presente Capitolato o sostenuti dall'Appaltatore medesimo per il corretto espletamento dei servizi affidati.

In particolare:

- per il **Lotto 1 Servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni con disabilità** l'Appaltatore dovrà emettere fatture mensili, riportanti le ore effettivamente svolte dal proprio personale, sulla base di apposita rendicontazione. La mancata presentazione della rendicontazione rende irricevibile la fattura;
- per il **Lotto 2 Servizio di attività educative per minori con disabilità e loro famiglie** l'Appaltatore dovrà emettere fatture mensili, riportanti le ore effettivamente svolte dal proprio personale, sulla base di apposita rendicontazione. La mancata presentazione della rendicontazione rende irricevibile la fattura.

Relativamente ai termini di pagamento si evidenzia espressamente che l'appalto è finanziato con i trasferimenti erogati da Enti sovraordinati ed Enti terzi rispetto all'Ente Appaltante, oltreché con eventuali trasferimenti ministeriali della "Quota Servizi Fondo Povertà", rispetto ai quali il medesimo non dispone di nessun potere di direzione e controllo. Pertanto, il Consorzio IN.RE.TE. non è responsabile dei ritardi imputabili al mancato versamento dei fondi da parte degli Enti sovraordinati e terzi.

La fatturazione delle prestazioni effettivamente fornite dovrà essere predisposta con le modalità previste all'art. 1 comma 629 lett. b) L. 190/2014 (Split payment) e del D.M. 55 del 03/04/2013 (Fatturazione elettronica) e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In particolare, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare, entro sette giorni, al Consorzio eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.

Con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione, l'Appaltatore si intende compensato di ogni suo avere o pretendere dal Consorzio per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta dal pagamento degli importi di contratto.

PARTE VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - SPESE DI GARA E DI CONTRATTO

Sono a carico dell'Appaltatore le spese della procedura di gara che vengono quantificate nell'ammontare presunto di euro 5.000,00=.

Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore le eventuali spese di bollo del contratto, il quale sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 25 - MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto o non provveda al deposito delle spese nel termine fissato dall'Amministrazione, decadrà automaticamente dall'affidamento, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, a titolo di penale forfetaria. Saranno, inoltre, a carico dell'inadempiente le spese che la Stazione Appaltante dovesse affrontare per far fronte all'inadempienza dell'aggiudicatario.

ART. 26 - RECESSO DAL CONTRATTO

Il recesso dell'Appaltatore non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 109 del codice dei contratti la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, del Servizio eseguito e del corrispettivo dovuto per il decimo dei servizi non eseguiti.

La Stazione Appaltante - qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del Servizio, dovessero subire modifiche tali da incidere significativamente sull'equilibrio del contratto - si riserva la facoltà di recedere dal contratto stesso, con un preavviso di sessanta giorni, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, cui l'Appaltatore medesimo fin d'ora dichiara di rinunciare.

ART. 27 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 28 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 5 bis del codice dell'amministrazione digitale l'Appaltatore elegge domicilio per tutta la durata del contratto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di partecipazione alla gara.

ART. 29 - FORO COMPETENTE

È esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia eventualmente derivante dall'esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale Ordinario di Ivrea.

ART. 30 - RINVIO DINAMICO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

ART. 31 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("General Data Protection Regulation", in seguito "GDPR" o "Regolamento"), la informiamo che i dati personali da Lei forniti in fase di domanda di partecipazione formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza, del trattamento di cui all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679.

Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue.

1. **Identità e dati di contatto del Titolare:** Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE., con sede legale in Ivrea (TO), via Circonvallazione n. 54/B contattabile ai seguenti recapiti: consorzio@inrete.to.it, posta certificata: consorzio@pec.inrete.to.it;
2. **Responsabile della protezione dei dati (DPO):** Il DPO è contattabile ai seguenti riferimenti: Avv. Massimo Ramello, Telefono: (+39) 0131 1826681, E-mail: consorzio.inrete@gdpr.nelcomune.it, PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it ;
3. **Finalità del trattamento e base giuridica:** I Suoi dati personali saranno trattati: a) con il Suo consenso (articolo 7, GDPR), per le seguenti finalità: tutte le operazioni connesse in caso di

accoglimento o diniego della domanda di partecipazione alla gara (regolazione dei rapporti economici, fatturazione, invio di comunicazioni operative, promozione dell'azienda partecipante, prima, durante e successivamente alla manifestazione); b) senza il Suo consenso (articolo 6, lettere b, c, f, GDPR), per le seguenti finalità: rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali i titolari sono soggetti. Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione a) è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà decidere di non fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento, salvo l'impossibilità per il Titolare di espletare il servizio da lei richiesto. Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione b) è obbligatorio;

4. **Categorie di dati personali trattati:** Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo 3, saranno trattati unicamente dati personali comuni aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome cognome, ruolo aziendale, codice fiscale, P.IVA, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, eventuali dati bancari etc. ;
5. **Categorie di destinatari dei dati personali:** Per le finalità di cui al precedente paragrafo 3, sezione b) i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili: ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri). Ove dovesse esprimere il Suo consenso all'utilizzo dei dati personali per le finalità di cui al precedente paragrafo 3, sezione a), gli stessi potranno essere resi accessibili: ai soggetti coinvolti nella realizzazione dei servizi oggetto di gara ovvero che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali;
6. **Conservazione e trasferimento di dati personali all'estero:** La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in modo cartaceo, in cloud e su server ubicati all'interno dell'Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili del trattamento. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione;
7. **Periodo di conservazione dei dati personali:** I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 3 saranno trattati e conservati per tutta la durata dell'eventuale rapporto instaurato. A decorrere dai sei mesi successivi alla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati per la durata dei termini prescrizione applicabili ex legge;
8. **Diritti esercitabili In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR:** Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare: Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR), Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR), Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR), Diritto di limitazione - Ottenere dal titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR) Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al titolare, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR) Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR) Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali attraverso i dati di contatto reperibili nel sito www.garanteprivacy.it. Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta al Responsabile della protezione dei dati, sopra indicato;
9. **Modalità del trattamento:** Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'articolo 4, n. 2), GDPR - compiute con o senza l'ausilio di sistemi

informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate.

Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: <https://privacy.nelcomune.it/inrete.to.it>.

ART. 32 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bisc.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 del decreto-legge 90/2014.

Allegato A: criteri di aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016, valutata sulla base dei seguenti elementi:

Offerta tecnica	Max 70 punti
Assetto organizzativo e progetto gestionale del servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni con disabilità	Max 13 punti
Assetto organizzativo e progetto gestionale del servizio di gestione di attività educative per minori con disabilità e loro famiglie	Max 13 punti
Strumenti e modalità per la definizione e la verifica dei progetti educativi individualizzati	Max 6 punti
Modalità di realizzazione del ruolo di Responsabile unico	Max 8 punti
Modalità di rapporto con i servizi, le istituzioni scolastiche e le risorse territoriali	Max 7 punti
Modalità di partecipazione e di raccordo con gli utenti e le loro famiglie	Max 5 punti
Modalità e strumenti di selezione e di sostituzione del personale impiegato nei servizi oggetto di gara	Max 2 punti
Piano di aggiornamento/formazione annuale del personale impiegato nel servizio oggetto di gara con la specificazione del monte ore previsto	Max 4 punti
Strumenti e modulistica utilizzati per la verifica e la rendicontazione dell'esecuzione delle attività nonché per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio offerto/percepito dagli utenti, dai familiari e dal Consorzio	Max 2 punti
Elementi quali/quantitativi migliorativi al progetto di gestione dei servizi, anche sotto il profilo dell'impegno orario e dell'incentivazione del personale	Max 5 punti
Proposte innovative al progetto di gestione del servizio	Max 5 punti
Offerta economica	Max 30 punti
Prezzo complessivo annuale per la gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni con disabilità	Max 15 punti
Prezzo complessivo triennale per la gestione del servizio di gestione di attività educative per minori con disabilità e loro famiglie	Max 15 punti

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 49 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, anche a seguito delle eventuali operazioni di c.d. riparametrazione.

Con riferimento agli elementi dell'offerta tecnica il peso verrà motivatamente attribuito da ciascun componente della commissione con un coefficiente variabile da 0 a 1 calcolato seguendo le linee guida relative alle modalità di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa emanate dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e s.m.i.. Il prodotto della media dei coefficienti

attribuiti da tutti i commissari moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile determinerà il punteggio conseguito dai singoli concorrenti per i suddetti elementi di valutazione.

Relativamente alla valutazione dell'offerta economica il punteggio massimo verrà assegnato al migliore canone offerto, in ribasso rispetto a quello indicato in sede di gara. Alle altre offerte verranno distribuiti punteggi proporzionali con l'applicazione della seguente formula:

$$Po = (Rm/Ro) \times Pm$$

dove:

Po=punteggio dell'offerta in esame

Rm=offerta migliore

Ro=offerta in esame

Pmax=punteggio massimo assegnabile

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots Cni \times Pn$$

dove:

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

.....

Pn = peso criterio di valutazione n.

I^ riparametrazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Stazione Appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

II^ riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Allegato B: Elenco non nominativo del personale attualmente impiegato

Servizio di assistenza scolastica specialistica

	inquadramento	Livello	Tipo di contratto	scatti di anzianità	monte ore assunzione	ore su Appalto ASS	
1	Educatore	D2	t. Ind	0	36	36	
2	Educatore	D2	t. Det	0	24	24	sostituzione maternità
3	Educatore	D2	t. Ind	0	33	27	
4	Educatore	D2	t. Ind	2	37	16	
5	Educatore	D2	t. Ind	0	30	10	
6	Educatore	D2	t. Ind	0	35	24	
7	Educatore	D2	t. Ind	4	15	6	
8	Educatore	D2	t. Ind	0	28	6	
9	Educatore	D2	t. Ind	5	31	31	
10	OSS	C2	t. Ind	0	33	33	
11	Educatore	D2	t. Ind	5	29	29	
12	Educatore	D2	t. Det	0	37	26	sostituzione maternità
13	Educatore	D2	t. Ind	3	34	32	
14	Educatore	D2	t. Ind	0	32	30	
15	Educatore	D2	t. Ind	5	38	5	
16	Educatore	D2	t. Ind	1	31	31	
17	Educatore	D2	t. Ind	5	30	30	
18	Educatore	D2	t. Det	0	31	16	sostituzione maternità
19	Educatore	D2	t. Ind	0	32	27	
20	Educatore	D2	t. Ind	5	35	35	
21	Educatore	D2	t. Ind	0	36	33	
22	Educatore	D2	t. Ind	2	37		maternità, rientro a settembre 2023
23	Educatore	D2	t. Ind	1	34		maternità, rientro a settembre 2023

CCNL, in vigore, per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, siglato dalle seguenti parti firmatarie: Legacoop sociali, Federsolidarietà-Confcooperative, AGCI Solidarietà e Funzione Pubblica-CGIL, F.P.S.-CISL, FISASCAT-CISL, UIL FPL, UILTUCTS.

Servizi educativi e di sostegno alla genitorialità – minori disabili

SOTTO EQUIPE MINORI DISABILI

ore_settimanali	Operatore	tipo_rapporto_lavoro	descrizione_in_chiaro	livello	data_di_assunzione	data_di_licenziamento	scatti	contratto applicato
8	1	Socio lavoratore	Educatore	D2	05/07/2007 00:00		5	CCNL COOP SOCIALI
8	2	Dipendente T.D.	Educatore	D2	15/09/2022 00:00	30/06/2023 00:00	0	CCNL COOP SOCIALI
8	3	Socio lavoratore	Educatore	D2	14/12/2021 00:00		0	CCNL COOP SOCIALI
12	4	Socio lavoratore	Educatore	D2	22/09/2009 00:00		5	CCNL COOP SOCIALI
6	5	Socio lavoratore	Educatore	D2	07/02/2022 00:00		0	CCNL COOP SOCIALI
8	6	Socio lavoratore	Educatore	D2	03/03/2020 00:00		1	CCNL COOP SOCIALI
6	7	Socio lavoratore	Educatore	D2	15/11/2021 00:00		0	CCNL COOP SOCIALI
4	8	Socio lavoratore	Educatore	D2	09/01/2006 00:00		5	CCNL COOP SOCIALI

5	1	Socio Lavoratore	Resp. Servizio	D3	19/04/2004		5	CCNL COOP. SOCIALI
---	---	------------------	----------------	----	------------	--	---	--------------------